

Sanzione disciplinare per l'avvocato negligente nel controllo della PEC

Costituisce violazione dei doveri professionali il negligente compimento di atti inerenti al mandato imputabile a inescusabile trascuratezza degli interessi della parte assistita

Di **Giuseppina Mattiello**
Avvocato

Pubblicato il 20 settembre 2024

Costituisce violazione dei doveri professionali il negligente compimento di atti inerenti al mandato imputabili a non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf), come in caso di omessa verifica delle comunicazioni pec.

Questo in sintesi il principio espresso dal **Consiglio Nazionale Forense** nella **sentenza 18 aprile 2024, n. 134 (testo in calce)**.

Il caso

Nel caso in esame, un avvocato non si accorgeva della notifica PEC dell'opposizione a **decreto ingiuntivo**. In particolare, ometteva di informare il proprio cliente dell'introduzione del giudizio di opposizione nel quale trascurava di costituirsi, ed altresì, richiesto dal proprio assistito di fornire informazioni sullo svolgimento del mandato, gli riferiva che il decreto ingiuntivo non era stato opposto, consigliando azioni inutilmente gravose. In conseguenza, veniva sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione forense per otto mesi, tenuto conto della gravità del danno arrecato al cliente, della molteplicità delle norme deontologiche violate, dell'assenza di respicenza nonché della gravità dell'offesa arrecata alla reputazione, alla dignità e al decoro dell'intera categoria professionale.

Il ricorrente, a sua difesa, attribuiva ad una mera svista (relativa alla ricezione della PEC di notifica) la mancata costituzione nel giudizio di opposizione, con assoluta buona fede, che sarebbe altresì confermata dalla circostanza che l'instaurazione del giudizio di opposizione non è mai stata menzionata nella corrispondenza intercorsa con l'avvocato di controparte: avere ignorato la PEC di notifica, secondo l'incolpato ricorrente, potrebbe al più comportare responsabilità civile ma, in assenza di specifica motivazione sulla trascuratezza degli interessi della parte assistita, non potrebbe comportare responsabilità disciplinare.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e, pertanto, rigettato, con conferma della sanzione comminata.

Infatti, la definizione di mera "svista" rappresenta un artificio linguistico dietro cui celare il comportamento negligente, documentalmente provato: il collega di controparte, in effetti, non aveva alcun obbligo di fare riferimento al giudizio nella trasmissione. Peraltro, è lo stesso ricorrente a negare svariate volte al proprio assistito l'esistenza di un giudizio di opposizione, così continuando a fornire una falsa rappresentazione della realtà fattuale, ma soprattutto dichiarando l'incapacità di assumersi la responsabilità della c.d. "svista".

Non verificare la PEC, nella consapevolezza, anche solo per la vicenda in oggetto, del periodo nel quale potesse maturare un'opposizione ad un decreto ingiuntivo, è circostanza che di per sé denota negligenza, con le dirette conseguenze in termini di configurabilità della violazione di cui all'**art. 26, comma 3**.

È, in sostanza, una negligenza che nasce dal "disinteresse" nei confronti delle sorti del cliente, ed è certamente rilevante e si pone al di sotto della diligenza media, proprio perché al ricorrente era chiaro che si sarebbe potuto trovare innanzi ad una opposizione e pertanto avrebbe dovuto usare il massimo della diligenza nella verifica di eventuali PEC.

Infine, conclude il CNF, i “consigli” che il ricorrente ha veicolato nei confronti dell’assistito sono tutti connessi al tentativo di celare le effettive responsabilità derivanti dalla “svista”.



Copyright 2000-2020 Tutti i diritti riservati.
Partita Iva 10209790152